# INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 8/2021

## A cura di d. Bruno Bordignon

## 186/21 Il genitore non affidatario non può rifiutarsi di pagare la scuola privata dei figli

di Andrea Alberto Moramarco

Il genitore non affidatario che ha l'obbligo di versare la metà delle spese sostenute dall'altro genitore per l'istruzione scolastica e per le visite mediche dei figli non può rifiutarsi di pagare, se ritiene che la somma sia eccessiva trattandosi di scuola privata e di medici privati. Soprattutto se ciò è conforme alle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell'educazione dei figli, nonché in linea con l'agiato tenore di vita della famiglia. Questo è quanto si afferma nell'ordinanza 5059/2021 della Cassazione.

#### Il caso

Protagonista della vicenda è un padre di due figli, il quale si rifiutava di versare circa 7 mila euro, ovvero la metà delle spese di iscrizione scolastica e spese mediche, in favore della moglie, dalla quale si era separato e che aveva l'affidamento dei minori.

La donna chiedeva e otteneva dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi il rimborso di quanto ad essa spettante, in virtù del decreto presidenziale emanato nel giudizio di separazione. Il marito, tuttavia, si opponeva alla decisione e impugnava i verdetti di merito sino ad arrivare in Cassazione. Per l'uomo, infatti, in assenza di una previa concertazione tra i genitori, la moglie non avrebbe dimostrato la sussistenza delle ragioni di urgenza o necessità tali da giustificare una così ingente spesa.

### La decisione

Tale lettura non viene però condivisa dai giudici di legittimità, i quali, anzi, sottolineano la bontà della decisione presa dai giudici territoriali che è assolutamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale sul tema.

La Suprema corte ricorda, infatti, che il provvedimento adottato dal giudice in sede di separazione non subordina affatto l'obbligo di contribuzione da parte del genitore non affidatario a particolari requisiti, quali urgenza o necessità. Né sussiste poi alcun obbligo di informazione o concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie.

L'obbligo del rimborso a carico del coniuge affidatario, dunque, è sempre configurabile, a meno che lo stesso «non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso». La valutazione di tale dissenso, poi, spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a «verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori».

Ebbene, nel caso di specie, chiosa il Collegio, non vi è stata da parte dell'uomo alcuna contestazione tempestiva in ordine alla eccessività della somma spesa dalla moglie per l'iscrizione dei figli ad una scuola privata e per sottoporre gli stessi a visite mediche private.

Ad ogni modo, puntualizza la Cassazione, tali scelte non sono contestabili, perché comunque in linea con quelle che sono le abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell'educazione dei figli, nonché rispondenti all'agiato tenore di vita della famiglia.

Il genitore non affidatario non può rifiutarsi di pagare la scuola privata dei figli (ilsole24ore.com)